



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 05/08/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2003, n.1087

POR Puglia 2000-2006, Misura 3.1, azione a.2; modifica termini previsti agli artt. 3 e 4 dell'Atto di Intesa ratificato con delibere di G.R. 1604/01 e 2158/02.

L'Assessore al Lavoro e Cooperazione, avv. Andrea Silvestri, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione -Studi e Programmazione in Materia di Lavoro e Cooperazione, D.ssa Maria Antonietta Liddi, e dal Responsabile della Misura 3.1, sig. Vittorio C. Lovecchio, confermata dal Dirigente del Settore Lavoro, Dr Edoardo Abbruzzese, riferisce quanto segue:

a) Con proprio atto deliberativo n°1604 del 5/11/01 la G.R. ha ratificato un Atto di Intesa, sottoscritto fra la Regione Puglia e le cinque Province pugliesi, inteso a concertare -fra l'altro- le modalità, i tempi e le risorse occorrenti per conseguire l'apertura contestuale su tutto il territorio regionale dei Centri per l'impiego nel pieno della loro funzionalità operativa, nonché dei Coordinamenti Provinciali degli Assessorati al Lavoro;

b) All'art. 3 del predetto Atto d'intesa si quantificano gli importi destinati all'attrezzamento tecnologico e al miglioramento funzionale dei Coordinamenti delle politiche del Lavoro di ciascuna Provincia, fissando in 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Atto di intesa in questione il tempo assegnato alle stesse per avviare le procedure per perfezionare l'acquisizioni delle macchine, arredi e attrezzature oggetto di finanziamento;

c) All'art. 4 del predetto atto d'intesa, come modificato con deliberazione di G.R. n. 2158/02, si fissa in 12 mesi dalla data di impegno e liquidazione del primo acconto pari al 30%, il tempo entro cui le Province devono provvedere all'acquisizione delle forniture ivi previste;

d) A fronte della messa a disposizione da parte della Regione degli importi spettanti, le Province hanno, in occasioni e con modalità diverse, evidenziato la difficoltà a rispettare tali termini, considerata la complessità delle procedure da avviare;

e) Le stesse hanno evidenziato l'opportunità di utilizzare, per ulteriori forniture, le economie rivenienti dalle procedure di gara espletate o in corso di definizione; inoltre -in presenza di residui o economie su singole voci di spesa - viene proposto che gli stessi possano essere utilizzati per il medesimo CTI ove l'economia si è maturata o per altri della stessa Provincia, ad incremento di una o più delle altre voci di spesa individuate nel citato Atto di Intesa per i CTI;

f) Nel corso della riunione di concertazione tenutasi presso il Settore Lavoro il 24/01/2003, i rappresentanti delle cinque Province hanno concordemente rappresentato l'esigenza di unificare il termine temporale assegnato per completare le procedure e l'acquisizione delle forniture complessive di cui ai punti b) e c), fissandone la decorrenza dalla data di effettiva introitazione da parte delle singole

Province del primo rateo di acconto; tale richiesta è giustificata dalla distanza di tempo intercorso tra la sottoscrizione dell'intesa e l'introitazione delle relative somme che ha di fatto penalizzato alcune Province, sottraendo tempo utile;

g) Un ulteriore e obiettivo elemento di ritardo viene individuato nella tuttora mancata definizione del SIL da parte dello Stato, che di fatto ha impedito a livello locale di operare le scelte tecniche compatibili sul piano informatico e di procedere pertanto ai relativi acquisti.

Valutato quanto avanti esposto, l'Assessore relatore propone la modifica degli artt. 3 e 4 dell'atto di Intesa nel senso di unificare il termine assegnato per effettuare le spese di cui ai citati articoli; considerata, tuttavia, l'urgenza di procedere con la realizzazione del programma previsto e di implementare i sistemi informatizzati di monitoraggio e valutazione delle spese POR, reputa opportuno fissare al 30/9/2003 il termine ultimo per dare esecuzione agli atti più volte avanti citati;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIF. E INTEGRAZ.

Non comporta alcun adempimento contabile in quanto trattasi di provvedimento di mera programmazione. Alle incombenze derivanti si provvederà mediante atti dirigenziali esecutivi. Tutti gli oneri derivanti dall'attuazione della presente intesa trovano copertura negli stanziamenti iscritti per il biennio 2000-01 in Bilancio regionale per l'attuazione delle Misure 3.1 e 6.3.

L'Assessore relatore - su proposta dei responsabili del procedimento amministrativo e del Dirigente del Settore Lavoro, e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi, con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi del comma 4, lett. k) dell'art.4 della L.R. n.7/97 e della deliberazione di Giunta Regionale n.3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente trascritto, e di farlo proprio;
2. di approvare la modifica degli artt. 3 e 4 dell'Atto di Intesa approvato con Delibere G.R. nn. 1604/01 e 2158/02, nel senso di unificare il termine assegnato per effettuare le spese di cui ai citati articoli;
3. di fissare al 30/9/2003 il termine ultimo entro cui dovranno essere comunque concluse tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi previsti dai medesimi articoli, per l'intero importo assegnato; per conclusione di procedure si intende la stipula dei contratti relativi o quanto meno l'adozione dei

relativi atti di indizione definitiva;

4. di dare atto che possono essere utilizzate per ulteriori forniture le economie rivenienti dalle procedure di gara espletate o in corso di definizione; inoltre -in presenza di residui o economie su singole voci di spesa - gli stessi possono essere utilizzati per il medesimo CTI ove l'economia si è maturata o per altri della stessa Provincia, ad incremento di una o più delle altre voci di spesa individuate nel citato Atto di Intesa per i CTI;

5. di autorizzare il competente Settore Lavoro, nelle persone del Dirigente di Settore e del Responsabile della Misura 3.1, all'espletamento di tutte le procedure consequenziali che si dovranno porre in essere;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della G.R. Il Presidente della G.R.

Dr. Romano Donno Dr. Raffaele Fitto
